



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 570 del 2022, proposto da:

Analia Elizabeth Scianca, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Brandoni, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Porto Recanati, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

Per l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Porto Recanati, Ufficio Anagrafe, sulla istanza di concessione della cittadinanza italiana "iure sanguinis" presentata dalla ricorrente in data 23 novembre 2020;

- l'accertamento dell'obbligo da parte del Comune di Porto Recanati di pronunciarsi sulla richiesta nel termine massimo di 180 giorni dal ricevimento dell'istanza, termine individuato, con le sospensioni di legge, nel giorno 11 gennaio 2022;

- l'accertamento della fondatezza della pretesa della ricorrente;

- la condanna del Comune di Porto Recanati a pronunciarsi sulla richiesta della ricorrente e di adottare le conseguenti determinazioni in termine non superiore a giorni 30;

- la condanna del Comune di Porto Recanati al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti e patendi dalla ricorrente in conseguenza del danno da ritardo nell'adempimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La cittadina argentina, signora Analia Elizabeth Scianca, in data 23 novembre 2020 ha richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.

Nonostante svariati solleciti e interlocuzioni con l'Amministrazione, quest'ultima non ha emesso un provvedimento definitivo del procedimento instaurato per l'ottenimento della cittadinanza.

La ricorrente ha così adito questo T.a.r., deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione, la violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 6, lettera c), l. n. 241 del 1990, l'eccesso di potere. La stessa ha, inoltre formulato richiesta di risarcimento del danno da ritardo per la mancata conclusione del procedimento in un termine ragionevole.

Il Comune di Porto Recanati non si è costituito in giudizio.

Con sentenza non definitiva n. 711 del 25 novembre 2022 il ricorso per silentium è stato dichiarato improcedibile sul rilievo che il difensore della ricorrente aveva riferito che, nelle more del giudizio, era intervenuto il provvedimento favorevole e che ciò aveva determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso nella parte con cui si deduceva l'illegittimità del silenzio.

Con la medesima pronuncia è stata poi disposta la conversione del rito per la trattazione dell'istanza risarcitoria.

Alla pubblica udienza di discussione del 10.01.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Come esposto in narrativa nel giudizio si controverte in ordine alla richiesta di risarcimento del danno da ritardo per la mancata conclusione del procedimento in un termine ragionevole formulata dalla Scianca.

In particolare, parte ricorrente ha dedotto che l'inerzia perpetrata dall'Amministrazione è stata causa di conseguenze gravissime per la sua vita. Invero, la stessa avrebbe richiesto e ottenuto dalla Questura di Macerata un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza; permesso che non consente l'espletamento di attività lavorativa. Ciò avrebbe comportato difficoltà economiche che le hanno impedito di corrispondere il canone locatizio per assenza di liquidità e di pagare le cure mediche.

La ricorrente ha quindi quantificato il danno subito per il patema d'animo sofferto per il timore di essere espulsa dal territorio nazionale, nonché per i danni patrimoniali subiti, nella misura di €50.000,00.

Va premesso che, in linea con il consolidato orientamento del giudice amministrativo, la pretesa risarcitoria relativa al danno da ritardo refluisce nell'alveo dello schema generale dell'art. 2043 c.c. Ne consegue l'applicazione rigorosa del principio dell'onere della prova in capo al danneggiato circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della domanda e del principio dispositivo ex art. 2697, comma 1, c.c., non temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (cfr. ex multis, Tar Roma, sez. V, 18 marzo 2023, n. 4704).

2.1 Tanto premesso, il ricorso è infondato.

Invero, quanto ai danni patrimoniali sofferti (non aver potuto pagare il canone di locazione e le spese mediche), gli stessi sono ricondotti all'impossibilità di poter lavorare, dovuta alla tipologia di permesso di soggiorno rilasciato alla straniera. Secondo la ricostruzione di quest'ultima, il permesso per attesa cittadinanza non le avrebbe consentito di svolgere attività lavorativa.

Sul punto, il Collegio rileva che, con l'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (conv. con mod. dalla l. n. 173 del 2020) è stata disposta l'introduzione del comma 1-bis all'art. 6, il quale prevede espressamente, per quanto d'interesse nella presente controversia, che "sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno: [...] d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo".

Con tale novità normativa, il legislatore ha quindi permesso di svolgere attività lavorativa anche a chi è in possesso del permesso per attesa cittadinanza.

Tale aspetto risulta dirimente ai fini della controversia, atteso che le conseguenze patrimoniali asseritamente subite a causa del ritardo dell'Amministrazione hanno come presupposto l'impossibilità di poter svolgere attività lavorativa; circostanza questa smentita alla luce delle motivazioni suddette.

Non risulta, pertanto, provato il nesso di causalità giuridica tra evento di danno e danno conseguenza e ciò consente al Collegio di prescindere dal verificare la sussistenza degli altri elementi dell'illecito aquiliano.

Quanto ai danni non patrimoniali, consistenti nel patema d'animo subito per il timore di essere espulsa dal territorio nazionale, ritiene il Collegio che l'allegazione sia generica, non essendo evidenziato alcun elemento concreto, atto a comprovare l'effettivo pregiudizio sofferto, non potendo la mera enunciazione di un asserito disagio connesso al ritardo rappresentare la base per la quantificazione del danno lamentato (cfr. Tar Roma, sez. V, 04 febbraio 2023, n. 1994).

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Nulla per le spese in assenza di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro, Presidente, Estensore

Giovanni Ruiu, Consigliere

Simona De Mattia, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Renata Emma Ianigro

IL SEGRETARIO